

tese le mie parole. Io ho dichiarato che non parlerei né pro né contro il principio della legge. Le mie osservazioni riguardavano principalmente la forma, perocchè io credo che nel caso in cui si volesse adottare il principio converrebbe rinunciare alle modificazioni fatte dalla Commissione per non impedire il corso della legge.

Solamente io mi sono opposto alla cumulazione dello stipendio e delle propine per le ragioni che ho addotte, e che non giova ripetere.

TECCHIO, relatore. Quantunque siano molto ponderose le ragioni dette dall'onorevole mio amico, il professore Pescatore, tuttavia siccome relatore della Commissione insisto nel progetto del quale si dubita se debbasi o no venire alla discussione.

Per quanto sia vizioso l'attuale ordinamento degli studi legali nella Università, e per quanto siano giuste le istanze ch'ei venga radicalmente mutato, è certo che finchè esso sussiste tale qual è attualmente, finchè la legge organica desiderata dal professore Pescatore non è allestita e votata, l'insegnamento del diritto costituzionale da un canto e del diritto internazionale dall'altro soggiace ai gravissimi inconvenienti indicati da taluno degli onorevoli preopinanti. In un anno solosi insegna il diritto costituzionale, e lo si insegna da un professore che dà solo 70 lezioni, ciascuna del periodo di un'ora.

Io domando a qualunque di voi, se sia punto credibile che in 70 lezioni si possa trattare tutta la materia del diritto costituzionale, e domando poi se questo stesso professore, il quale ha dovuto far tanta violenza al suo criterio ed alle sue cognizioni da ridurre tutta la scienza del diritto costituzionale alla breve sfera di 70 lezioni, possa anco aver l'agio e l'arte da prepararsi per l'anno successivo ad altre 70 lezioni nelle quali esplicare la molto più estesa, più complicata, ed intricata materia del diritto internazionale pubblico e privato.

Tutti sanno che il diritto internazionale pubblico e privato, e specialmente il pubblico ha subito nei tempi moderni essenziali modificazioni. Nessuno ignora che uno dei più ragguardevoli istituti di Francia, qualche anno addietro, aveva proposto un egregio premio all'autore di quell'opera che debitamente indicasse i progressi fatti dal diritto internazionale dopo la pace di Westfalia. Si rinnovò due o tre volte la prova; concorsero i più chiari pubblicisti, e tuttavia credo che quell'istituto non abbia per anco tra le opere a lui presentate rinvenutane una che fosse degna del premio. Tanto è grave e difficile l'argomento. E intanto il diritto internazionale si sviluppa ogni dì più, ed ogni dì più progredisce verso i veri e grandi principii.

Non saprei dunque persuadermi che un solo professore, quand'anche possedga quanto abbisogna, e la scienza delle costituzioni, e quella del diritto internazionale pubblico e privato, possa riescire a spiegare entrambe le dottrine agli alunni. Se non fosse altro gliene mancherebbe il tempo; massime essendo i due insegnamenti limitati rispettivamente a 70 lezioni.

Io sono stato educato in una Università, nella quale lo studio continuava ogni anno per ben dieci mesi. Ad ogni cattedra erano assegnate due ore al giorno; il che per ordinario importava ore seicento circa di lezione per ciascuna materia. In onta a ciò confesso d'aver imparato poco, così che terminato il corso dell'Università ho creduto mio debito di rifare di per me stesso gli studi da capo: eppure la materia aveva potuto essere dichiarata agli alunni, giacchè vi era il tempo per dichiararla. In settanta ore non si esaurisce certo la dichiarazione del diritto delle costituzioni, e molto meno quella del diritto internazionale.

PRESIDENTE. Consulterò la Camera se intende passare alla discussione degli articoli.

(Si passa alla discussione delli articoli.)

Leggo l'articolo 1 del progetto ministeriale.

Articolo 1 (*Vedi sopra*).

Il progetto della Commissione porterebbe quest'altra redazione:

« È istituita nella regia Università di Torino una cattedra di diritto internazionale pubblico e privato. »

TECCHIO, relatore. La Camera vede da sè la ragione per cui la Commissione ha creduto suo debito di fare questa variazione.

Quando si redige una legge bisogna redigerla in termini legali; quando si dicesse è istituita una cattedra di diritto *pubblico esterno ed internazionale privato*, parrebbe che il diritto *pubblico esterno* non fosse diritto *internazionale*.

La semplicità dunque della legge e la precisione dei termini consiglia ad accettare la formola della Commissione.

FARINA P. Io non mi farò a cercare se sia ragionevole la correzione fatta dalla Commissione, ed anzi inclino a crederla tale; però non posso che persistere nell'osservazione che poc'anzi ho fatta, in quanto che se si facessero degli emendamenti, la buona intenzione che ha dettata la istituzione di questa cattedra andrebbe probabilmente priva di effetto, e quindi riuscirebbe inutile la legge che si discute, perchè non si potrebbe più istituire la cattedra in tempo utile.

Consequentemente io insisto perchè venga adottato il progetto quale ci venne dal Senato trasmesso.

PESCATORE. Non creda la Camera che a questo progetto di legge siano a farsi variazioni soltanto di forma; io credo che in questo stesso articolo primo vi sia anche da fare una variazione di sostanza. Il diritto internazionale privato non comprende che questioni di diritto civile, e le questioni di diritto civile sono dichiarate nel Codice civile. Si consultino tutti quanti gli autori, e si vedrà che tutti in occasione del diritto civile hanno anche trattate le questioni di diritto privato internazionale. Perchè ora si vuole unire l'insegnamento del diritto internazionale privato all'insegnamento del diritto internazionale pubblico, quando questi due insegnamenti dipendono da principii essenzialmente diversi? Quando non furono mai uniti questi due insegnamenti né nelle leggi organiche universitarie, né dai trattati? Forsechè l'insegnamento del diritto pubblico internazionale non è già abbastanza vasto ed esteso da riempire tutto il corso dell'anno, ed occupare tutta l'opera di un professore? Infatti colui che vuole insegnare a dovere il diritto pubblico internazionale deve esporre la teoria di questo diritto, e quindi deve esporre anche tutte le convenzioni e le consuetudini, i trattati politici, cioè il diritto positivo, la parte pratica e positiva del diritto fra le varie nazioni. Appena dunque un professore può bastare in un anno all'insegnamento del diritto pubblico.

Perciò io credo che oltre all'emendamento di forma che ha fatto la Commissione al primo articolo del Ministero, sia essenziale di aggiungere anche quest'altro emendamento che è di sostanza, di togliere cioè quelle parole *e privato*, dimodochè l'articolo sarebbe così concepito:

« È istituita nella regia Università di Torino una cattedra di diritto internazionale pubblico. »

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

TECCHIO, relatore. Io dichiaro di non conoscere il programma universitario relativo all'insegnamento del diritto